



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO



ORIGINALE

ORDINANZA N. 1 del 03-01-2025

**Oggetto: INTERVENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

II SINDACO

PREMESSO:

- che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- che la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- che il d.lgs. 13/08/2010, n. 155 ad oggetto "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10/11/2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- che nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l'Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Regione Veneto:

- n. 122 del 10/02/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006*";
- n. 90 del 19/04/2016 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi sopravvenuti di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- n. 836 del 06/06/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, ove è individuata una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso
- con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione

coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: trasporti, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- n. 1500 del 16/10/2018 con la quale la Giunta Regionale ha demandato ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);
- n. 1855 del 29/10/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la "*Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs 13/08/2010 n. 155 approvata con DGR n. 2130 del 23/10/2012*";
- n. 238 del 02/03/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea*";
- n. 1089 del 09/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "*Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure*";
- n. 786 del 12/07/2024 con la quale la Giunta Regionale ha modificato la DGR n. 238 del 02/03/2021;

PRESO ATTO che la zonizzazione dell'intero territorio provinciale adottata con DGR n. 1855 del 29/12/2020 inserisce il Comune di Crocetta del Montello nella zona IT0522 "*Pianura*";

CONSIDERATO che il Comune di Crocetta del Montello ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e non rientra nell'Agglomerato;

RICORDATO che ARPAV pubblica sul proprio sito i dati in tempo reale relativi al livello di concentrazione del particolato atmosferico rilevato attraverso centraline secondo quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 con possibilità di acquisire la previsione della concentrazione media giornaliera di PM10 e il bollettino indicante il livello di allerta in atto (<https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/informazione-al-pubblico-sui-livelli-di-pm10>);

TENUTO CONTO che per i comuni come Crocetta del Montello (popolazione inferiore a 10.000 abitanti e non ricadenti nelle zone "Agglomerato") la citata delibera di Giunta Regionale n. 786/2024 prevede l'estensione «[...] della validità delle seguenti misure di divieto e limitazioni, già elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 ed integrate dalla DGR n. 1089 del 19 agosto 2021:

- *Divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;*
- *Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico (sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato);*
- *Divieto di combustione di biomasse per stufe inferiore a 3 stelle in allerta verde e inferiore a 4 stelle in condizioni di allerta superiore a verde, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi e relativo potenziamento dei controlli;*
- *Abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta superiore a verde;»;*

VIST

I:

il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
 la L.R. n. 33 del 16/04/1985;
 il d.lgs. 03/04/2006, n. 152 ed in particolare l'art. 182;
 il DPR 16/04/2013, n. 74;
 il DM 07/11/2017, n. 186;
 il d.lgs. 155/2010;

ORDINA

che durante il periodo **dalla data del presente provvedimento al 30 aprile 2025** su tutto il territorio comunale sia fatto:

- divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;
- divieto di combustione di biomasse per stufe inferiore a 3 stelle in allerta verde e inferiore a 4 stelle in condizioni di allerta arancione o rossa, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- obbligo di limitazione della temperatura ambientale ai sensi della vigente normativa i seguenti limiti:

- a) 19 °C +2° C di tolleranza negli edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici;
- b) 17 °C + 2°C di tolleranza negli edifici o porzioni di essi, adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, esclusi gli uffici e fatte salve esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- c) in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m³) della concentrazione di PM 10 è fatto obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici.

Tali disposizioni non si applicano:

- d) agli edifici adibiti a case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- e) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- f) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione
- divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle”;
 - divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo1, lettera d) alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;
 - obbligo di spegnimento dei veicoli e motoveicoli in corrispondenza dei passaggi a livello;

Sono consentite specifiche deroghe per i falò rituali dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, che saranno approvate con specifico provvedimento nel quale verranno fornite indicazioni operative e prescrizioni per evitare di aggravare situazioni di criticità nella qualità dell'aria;

ORDINA altresì

che durante il periodo **dalla data del presente provvedimento al 15 aprile 2025** su tutto il territorio comunale sia fatto divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato.

DISPONE

- a) la revoca delle precedenti ordinanze in materia di interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- b) che la presente ordinanza entri in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune.
- c) che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché alla Provincia di Treviso, all'Azienda Ulss n. 2-Marca Trevigiana, all'ARPAV, ai Carabinieri Forestali – Comando Provinciale di Treviso ed alla Stazione dei Carabinieri di Crocetta del Montello;

I N F O R M A

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- che le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Certificati ed allegati eventuali se indicati nel testo